



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro**



In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Viola Montanari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

All'udienza del 31 maggio 2022, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, nella causa iscritta al numero **774** del ruolo generale dell'anno **2020**, promossa da

TRA

ANNA RIZZA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Gentile e Giacomo Mignano

- ricorrente -

E

I.N.P.S. sede di Latina

in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Diegoli

- resistente -

OGGETTO: ripetizione di indebito in materiale previdenziale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 6.03.2020 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi la irripetibilità delle somme trattenute dell'Inps sulla propria pensione di reversibilità, con conseguente condanna alla ripetizione di euro 13.524,00 o in subordine di euro 7.996,53. A sostegno del ricorso ha dedotto che è completamente stato omesso il necessario contraddittorio procedimentale, nonché la decadenza dal diritto alla ripetizione.

Si è costituito in giudizio l'Inps resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.

La causa, istruita con la documentazione in atti, è decisa all'odierna udienza di discussione udite le conclusioni rassegnate dalle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo, devono essere respinte le doglianze relative alla violazione delle garanzie procedurali di cui alla l. 241/1990.



Le attività dell'Ente previdenziale in materia pensionistica non sono soggette alla disciplina generale del procedimento amministrativo, se non in via di principio, in quanto inquadrabili non come esercizio di poteri amministrativi, ma come attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge.

L'azione dell'Inps in tal ambito non può dunque dirsi amministrativa, in quanto non solo non v'è esercizio di discrezionalità, fissando la legge tutti i presupposti per l'erogazione delle prestazioni, ma non sussiste alcun esercizio di potere neanche in maniera vincolata, poiché è la stessa legge che attribuisce al lavoratore diritti soggettivi pieni, che da essa traggono la loro autonomia e che non risultano in alcun modo "mediati" dai provvedimenti dell'ente previdenziale, se non con riferimento alla loro quantificazione e all'accertamento della sussistenza presupposti.

In virtù della descritta natura degli atti in materia pensionistica, l'attività procedimentale e provvedimentale dell'Inps non dispiega direttamente effetti nei confronti dei soggetti verso cui è rivolta, che risultano come detto titolari di diritti discendenti dalla legge e, in quanto tali, pienamente accertabili in giudizio.

Le posizioni giuridiche dei privati restano dunque indifferenti al rispetto, da parte dell'Ente previdenziale, delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, e il giudizio proposto per contestare le determinazioni dell'Inps in merito alla spettanza di una prestazione pensionistica, come quello in oggetto, non può tradursi in un giudizio sulla legittimità dell'atto ma è naturalmente teso ad accertare l'esistenza del diritto (cfr. Cass. 29.4.2009, n. 9986, che enuncia il principio in merito ad un giudizio sulla ripetizione di indebito pensionistico).

Ragionando diversamente, la controversia non sarebbe neanche attratta alla giurisdizione del giudice del lavoro, in quanto ricadrebbe sotto la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, poiché dovrebbe riconoscersi natura di interesse legittimo alla prestazione pensionistica, qualificazione che viceversa non può ammettersi.

Dunque, la violazione di eventuali norme sul procedimento amministrativo non si ripercuote sulla posizione soggettiva della ricorrente, e, di conseguenza, il provvedimento adottato non può essere annullato sulla base di mere violazioni procedimentali, qualora adottato sulla base del ricorrere dei presupposti di legge. Ragionando sempre diversamente, dovrebbe ammettersi che a causa di una violazione nel procedimento l'Ente previdenziale verrebbe a trovarsi obbligato a corrispondere le prestazioni economiche per un diritto che, sulla base di quanto previsto dalla legge, non è mai sorto (cfr. Tribunale di Roma sent. 2486/2020).

Non devono quindi considerarsi come incidenti sul diritto sostanziale i vizi denunciati dalla ricorrente.



In sede di memoria difensiva l'Inps ha dedotto: “...nel caso in esame il 2014, da cui è derivata una ritenuta della somma di euro 204,72, a partire dal 1.03.2017 al 1.05.2019.

Successivamente, in seguito ad ulteriori verifiche effettuate al fine di evitare futuri indebiti ed aventi ad oggetto i redditi (si veda tra gli allegati) relativi al periodo che va dal recepimento della pensione fino al 30.09.2017 (escluso il 2014 già sottoposto a controllo), è emerso un indebito pari alla somma di euro 15.125,55, in ragione del quale si è provveduto ad operare l'ulteriore ritenuta di euro 169,95 a partire dalla data 1.10.2017; tale ritenuta troverà applicazione fino al 28.02.2026 e trae origine, anche in questo caso, dall'applicazione applicare la tabella F L. 335/1995”.

L'Inps ha dunque provveduto a trattenere:

- la somma di euro 204,72 mensili per il periodo dal 1.03.2017 al 1.05.2019 a fronte dell'indebito relativo alla annualità 2014;
- la somma di euro 169,95 mensili (sino al 28.02.2026) a fronte dell'indebito scaturito per il periodo dal 2015 al 30.09.2017.

L'indebito è stato determinato dal superamento del requisito reddituale (cumulo tra redditi personali e pensione di reversibilità) secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 41 l. 335/1995.

Pur non essendo stato mai validamente comunicato il provvedimento di indebito, l'Inps, nel costituirsi in giudizio, ha esposto le ragioni poste a fondamento del recupero, mettendo la parte ricorrente nelle condizioni di dimostrare la insussistenza dei presupposti per il recupero stesso ovvero il diritto a trattenere le somme già erogate.

La ricorrente assume esclusivamente la irripetibilità delle somme in ragione di vizi procedimentali (in mancanza delle garanzie relative alla partecipazione al provvedimento) e per la decadenza ai sensi dell'art. 13 l. 412/1991.

La materia, come noto, è regolata da una stratificazione di fonti normative (Legge n 88/89, Legge 412/1991, Legge 662/96 e Legge 448/2001) il cui nesso comune è costituito dalla previsione di disposizioni favorevoli al pensionato il quale, in buona fede, abbia percepito indebitamente somme a causa di errori imputabili all'ente datore ed in presenza di situazioni idonee ad ingenerare un legittimo affidamento.

In particolare, l'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.

L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura



imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite."

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero relevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, 3 Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); per cui si è affermato anche che il dolo configura, *in subiecta materia*, uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978).

La Corte Costituzionale, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); da ultimo, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa dell'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991 concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018; Cass. n. 8731/2019).



Nel caso di specie, l'errore in cui è incorso l'Inps può certamente addebitarsi anche alla parte ricorrente che nella domanda di pensione ha espressamente dichiarato di non percepire redditi (cfr. doc. allegata dall'Inps) pur percependo redditi da lavoro dipendente e redditi da fabbricati come emerge dalle dichiarazioni reddituali versate in atti dalla stessa parte (cfr. dichiarazione dei redditi e prospetto reddituale Inps).

Emergono a titolo esemplificativo redditi fondiari e da fabbricati: per euro 40.110,00 nel 2013 (anno anteriore alla presentazione della domanda); per euro 9.000,00 nel 2014; per euro 49.500,00 nel 2017 e nel 2018.

Risultano inoltre redditi da lavoro autonomo: per euro 26.910,00 nel 2013; per euro 27.386,00 nel 2014; per euro 27.422,00 nel 2015; per euro 26.155,00 nel 2016; per euro 26.155,00 nel 2017.

Né può ritenersi, per le ragioni esposte, che l'Inps, che gestisce un numero elevatissimo di rapporti previdenziali, sia tenuto ad attivarsi nei confronti dell'Agenzia dell'entrate per reperire dati reddituali di tutti i contribuenti, dovendo valorizzarsi l'onere di buona fede e collaborazione che grava anche sul contribuente.

In mancanza di un compendio informativo completo non può ritenersi decorrente il termine annuale per la contestazione dell'indebito.

In applicazione degli esposti principi, dunque, deve ravvisarsi nell'omessa comunicazione all'Inps dei redditi complessivamente percepiti e rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento ai superstiti, la condotta rilevante per la ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura percentuale indebitamente percepita della pensione di reversibilità. Del resto, non possono ritenersi conoscibili, da parte dell'ente previdenziale, redditi del tutto estranei all'Inps (v. ancora Cass. n. 18615/2021).

La circostanza relative alla mancata comunicazione del provvedimento di recupero giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- respinge il ricorso;
- spese compensate.

Latina, 31 maggio 2022

Il Giudice
Viola Montanari

